Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 6 novembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1963.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali Pag. 5178

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1963.
Nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali concernenti i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1963 Pag. 5178

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1963.
Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia con esclusione di quelli posti nel comune di Salsomaggiore. Pag. 5179

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma Pag. 5180

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.
Autorizzazione al trasporto merci su strada in conto di terzi con veicoli di portata superiore a 50 quintali. Pag. 5180

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Ferrara Pag. 5182
Vacanza della cattedra di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Genova Pag. 5182

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 5182
Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5183
Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5183
Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 5183

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murgie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 5183

Ministero di grazia e giustizia: Avviso di rettifica. Pag. 5183

Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico Pag. 5184

Abilitazione di aziende di credito Pag. 5185

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico Pag. 5185

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5185

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato: Concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato Pag. 5186

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Pag. 5189

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale Pag. 5190

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado Pag. 5190

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria Pag. 5191

Dichiarazione di diserzione del concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Pag. 5191

Ufficio medico provinciale di Piacenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza . Pag. 5191

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria Pag. 5192

Ufficio medico provinciale di Campobasso: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nelle provincia di Campobasso. Pag. 5192

Ufficio veterinario provinciale di Benevento: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento. Pag. 5192

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 6 NOVEMBRE 1963:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (« Gazzetta Ufficiale » - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

(9339)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951 n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1962, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:

Vista la nota n. 1/18545 del 21 maggio 1963, con la quale i Ministero della difesa ha designato l'ammiraglio di squadra Corrado Tagliamonte quale membro effettivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in rappresentanza del personale militare a seguito del decesso del generale di Corpo d'armata Nicolò Meloni:

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'ammiraglio di squadra Corrado Tagliamonte è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, designato dal Ministero della difesa in rappresentanza del personale militare a seguito del decesso del generale di Corpo d'armata Nicolò Meloni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1963

SEGNI

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Registro n. 10 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 103. — MAUCERI

(9204)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1963.

Nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali concernenti i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961 n. 342, che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 69 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere per i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1963 alla nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali è nominata, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1963, la seguente Commissione centrale:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico;

Budetta dott Pasquale, ispettore generale tecnico;

Avitabile dott. ing. Luigi, ispettore generale tecnico;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe, segretario.

Art 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni, da porre a carico del cap. 35, art. 3, del corrente esercizio e del corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Registro n. 16 Monopoli, foglio n. 55. - MONACELLI

(9132)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1963.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia con esclusione di quelli posti nel comune di Salsomaggiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-*sub* 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli artt. 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia, con esclusione di quelli posti nel comune di Salsomaggiore, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1963.

Roma, addì 16 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia, con esclusione di quelli posti nel comune di Salsomaggiore.

	Categorie degli esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
A) Caffè-bars:			
Camerieri	45.500	45.000	45.000
B) Ristoranti e trattorie:			
Camerieri	50.000	49.000	48.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative nel mese e s'intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia, nonchè del vitto, laddove corrisposto.

Per i dipendenti degli esercizi pubblici posti nei Comuni della provincia — escluso Fidenza — le retribuzioni come sopra determinate s'intendono ridotte del 10 %.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
DELLE FAVE

(9203)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, per garantire il rimborso dei contributi versati dalle iscritte alla « Mutualità pensione a favore delle casalinghe », in caso di morte prima del 65° anno di età.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9340)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

Autorizzazione al trasporto merci su strada in conto di terzi con veicoli di portata superiore a 50 quintali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1949, 16 maggio 1953, 12 ottobre 1955, 20 giugno 1960 e 5 settembre 1961.

Ritenuta la opportunità di dettare norme innovative e coordinatrici per il rilascio, in aumento a quelle esistenti in ogni Provincia, di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi con autocarri di portata superiore ai 50 quintali;

Decdeta:

Art. 1.

Il provvedimento ministeriale che stabilisce il numero delle nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, con autoveicoli di portata superiore a 50 quintali, da rilasciare in ogni Provincia in aumento a quelle esistenti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande per ottenere le autorizzazioni debbono essere presentate, in duplice esemplare, alle sedi provinciali dell'Ente autotrasporti merci entro il termine improrogabile di un mese dalla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale sopraindicato.

A corredo della domanda, gli interessati, anche se già in possesso di altre autorizzazioni, debbono produrre, entro detto termine, oltre la relativa documentazione di rito, i seguenti documenti:

a) certificato da cui risulti che, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del provvedimento ministeriale di cui al primo comma, il richiedente risiede stabilmente in un Comune compreso nella Provincia per la quale il provvedimento medesimo stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

b) documenti comprovanti il possesso dei requisiti preferenziali previsti nei successivi articoli 3 e 4.

Dopo la presentazione della domanda, non è ammessa la presentazione di altri documenti e la sostituzione di quelli già presentati.

Gli uffici indicati nel secondo comma rilasciano agli interessati ricevuta delle domande e della documentazione presentate.

Le domande già presentate alla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale previsto nel presente articolo, e non accolte, devono essere riprodotte con l'osservanza delle modalità previste dai comma precedenti.

Art. 2.

Le domande sono sottoposte all'esame del Comitato consultivo provinciale per l'autotrasporto di merci il quale esprime parere circa l'assegnazione delle domande a ciascuna categoria e circa l'ordine di graduatoria nell'ambito di ciascuna categoria, a norma dei successivi articoli 3 e 4 del presente decreto.

Delle riunioni del Comitato consultivo deve essere redatto verbale in tre esemplari firmato dal presidente del Comitato e dal segretario: uno dei verbali è conservato presso la segreteria del Comitato, uno è inviato al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione od ufficio distaccato ed il terzo al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

Il numero complessivo delle nuove autorizzazioni, stabilito con il provvedimento di cui all'art. 1, è ripartito dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile od ufficio distaccato, nella misura sottoindicata, fra le seguenti categorie:

a) ditte richiedenti con esercizio in atto dell'attività autotrasportatrice in conto di terzi con almeno un veicolo di portata superiore a 25 quintali;

b) ditte richiedenti l'autorizzazione per autoveicoli con attrezzatura permanente per trasporti speciali non rientranti fra quelli previsti nell'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953;

c) richiedenti in possesso della qualifica, comprovata secondo le norme generali, di reduce di guerra, di mutilato od invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, di deportato civile o di rimpatriato dai territori dei possedimenti, delle colonie o dell'Albania ovvero dai territori già facenti parte dello Stato italiano, a condizione che il richiedente non abbia mai ottenuto l'autorizzazione al trasporto

di merci in conto di terzi ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 9 giugno 1949, 2 agosto 1952, 12 ottobre 1955 o del presente decreto;

d) ditte non in possesso dei titoli di appartenenza alle precedenti categorie *a)*, *b)* e *c)* e ditte alle quali non è rilasciata l'autorizzazione nelle stesse categorie *a)*, *b)* e *c)*.

E' assegnato un quantitativo di autorizzazioni pari:

1) al 55% del numero complessivo alla categoria *a)*;
2) al 10% del numero complessivo alla categoria *b)*;
3) al 5% del numero complessivo alla categoria *c)*;
4) al 30% del numero complessivo alla categoria *d)*.

Nella ripartizione del numero complessivo di autorizzazioni, deve essere assegnata almeno una autorizzazione a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Un quantitativo di autorizzazioni pari al 15% del totale è riservato alle ditte della categoria *a)* che, proprietarie da almeno sei mesi di un autocarro di portata superiore a 25 quintali e non superiore a 50 quintali, in circolazione nel corso dell'ultimo anno, si impegnino a demolirlo. La decorrenza dei termini di cui sopra è riferita alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 1.

Nessuna ditta può conseguire più di una autorizzazione se non sia possibile accordare una autorizzazione a tutti i richiedenti.

Ove il numero delle domande graduate ai sensi del successivo art. 4 nelle categorie *a)*, *b)* e *c)* risultasse inferiore al numero delle autorizzazioni attribuite alle categorie stesse a norma del secondo comma, il quantitativo residuo di autorizzazioni è attribuito alla categoria *d)*.

Art. 4.

Nell'ambito di ogni categoria le domande per l'autorizzazione sono graduate sulla base delle sottoindicate preferenze tenendo conto della priorità dell'ordine delle preferenze stesse.

Per le categorie *a)* e *b)*:

1) priorità della data della domanda presentata in occasione di precedenti assegnazioni nella Provincia di nuove autorizzazioni ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 9 giugno 1949, 2 agosto 1952, 12 ottobre 1955 o del presente decreto e nelle quali la ditta richiedente non ha conseguito alcuna autorizzazioni;

2) priorità della data di iscrizione o di denuncia d'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura per l'attività dell'autotrasporto di cose in conto di terzi;

3) priorità della data di presentazione, a norma dell'art. 1, della domanda.

Per le categorie *c)* e *d)*:

1) residenza stabile ed ininterrotta da almeno un anno, alla data di pubblicazione del provvedimento previsto nell'art. 1, in Comuni nei quali non esistano o esistano in numero insufficiente autocarri di portata superiore ai 50 quintali autorizzati al trasporto di cose in conto di terzi;

2) priorità della data della domanda presentata in occasione di precedenti assegnazioni nella Provincia di nuove autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 9 giugno 1949, 2 agosto 1952, 12 ottobre 1955 o del presente decreto, e nelle quali la ditta richiedente non ha conseguito alcuna autorizzazione;

3) priorità della data di iscrizione o di denuncia d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura per l'attività dell'autotrasporto di cose in conto di terzi;

4) priorità della data di presentazione, a norma dell'art. 1, della domanda.

Art. 5.

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile od ufficio distaccato accerta il possesso dell'idoneità tecnica, morale e finanziaria delle ditte richiedenti, la loro appartenenza alle categorie previste nell'art. 4 e la graduatoria di ogni domanda nell'ambito di ogni categoria. La graduatoria è notificata a tutte le ditte richiedenti.

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione od ufficio distaccato provvede a rilasciare le autorizzazioni disponibili per ciascuna Provincia e per ciascuna categoria, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di notificazione della graduatoria, le ditte utilmente collocate nella graduatoria stessa debbono risultare proprietarie del veicolo, già munito, ove occorra, della attrezzatura permanente per trasporti speciali.

Ento lo stesso termine le ditte interessate debbono presentare al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o ufficio distaccato richiesta di autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi, relativa al veicolo da impiegare e, ove occorra, secondo i casi, richiesta di immatricolazione, di rilascio della carta di circolazione, di annotazione del trasferimento di proprietà sulla carta di circolazione, di visita e prova.

Art. 7.

Il titolo dell'appartenenza della ditta ad una delle categorie ed i titoli di preferenza in base ai quali la domanda è graduata devono sussistere anche alla data del rilascio dell'autorizzazione.

Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione ove sia stata fatta entro l'anno scadente alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 1 oppure successivamente, la rinuncia ad altra autorizzazione ai sensi dell'art 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949.

Per le autorizzazioni rilasciate in base al presente decreto, non è ammessa, in caso di vendita dell'autocarro, l'applicazione dell'art. 4 del citato decreto 8 giugno 1949, salvo il caso di acquisto dell'autocarro da parte del coniuge, dei figli o dei genitori del titolare, ove ricorrano giustificati motivi.

Per il periodo di un anno decorrente dalla data di rilascio di una o più autorizzazioni ai sensi del presente decreto, la limitazione di cui al comma precedente si applica anche alle altre autorizzazioni di cui siano titolari le ditte beneficiarie.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sostituisce il decreto ministeriale 12 ottobre 1955, che resta abrogato.

Roma, addì 29 ottobre 1963

Il Ministro: CORBELLINI

(9324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Ferrara è vacante la cattedra di « Chimica generale ed inorganica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9385)

Vacanza della cattedra di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Diritto romano » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9386)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962.

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1963, il comune di Genzano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9306)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1963, il comune di Selargius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9274)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.959.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9303)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Dolo (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.939.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9297)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.703.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9298)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Giungano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.036.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9299)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Belsito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.471.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9300)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Domanico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.031.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9301)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Trenta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.661.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9302)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Caprino Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.521.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9296)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Buggiano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9305)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Rovigo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 476.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9307)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Modena, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 601.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9309)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Perugia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.013.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9310)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Alberobello (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.262.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9311)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Noci (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.985.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9312)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Tocco Caudio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.871.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9313)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Cisternino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.838.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9314)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Soverato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9315)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Villalfonsina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.895.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9316)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di San Piero a Sieve (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.002.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9304)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murgie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1963, il comune di Cassano delle Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.141.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9308)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nella « Nomina di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 26 ottobre 1963:

pag. 5054, 2ª colonna, sestultima riga ove è detto « Bulgarelli Maria » leggasi « Bulgarelli *Mario* »;

pag. 5055, 1ª colonna, riga 47ª, ove è detto « Superpino Francesco » leggasi « *Supertino* Francesco »;

pag. 5055, 2ª colonna, riga 43ª, ove è detto « Sirolli Mendaro Teseo, distretto notarile di Cagliari » leggasi « Sirolli Mendaro Teseo *a Teulada*, distretto notarile di Cagliari »;

pag. 5056, 1ª colonna, riga 22ª, ove è detto « Fabbri Omero » leggasi « *Fabri* Omero ».

(9384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 3

Si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli, osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redimibile 3,50 % (1934)	60231	Pacifico Carmela fu Alfonso in De Stefano Ettore di Antonio, domiciliato ad Altavilla Irpinia (Avellino). Annotazione: questa rendita, la quale rappresenta il reimpiego della somma di cui all'atto di vendita 25 novembre 1919 per notar Lucadamo di Avellino, è vincolata come dote della titolare, giusta il citato atto e l'allegatovi decreto 21 ottobre 1919 del Tribunale di Avellino	455 —
Obbligaz. delle Venezie 3,50 %	340	Comune di Badia (Trento)	70 —
Id.	381	Comune di Badia (Trento), frazione di San Cassiano . . .	73,50
Id.	3175	Comune di Badia (Bolzano)	2.345 —
Id.	237	Comune di Corvara (Trento)	3.500 —
Ricostruz. 3,50%	23222	Ente Comunale di Assistenza di Beinette (Cuneo)	1.750 —
Rendita 5% (1935)	240810	Tonno Giuseppe, Nicola, Teresa e Giovanna fu Raffaele, minori sotto la patria potestà della madre Petrillo Nicolina di Nicola, ved. Tonno. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Petrillo Nicolina di Nicola ved. Tonno	1.790 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	268259 (nuda proprietà)	Pio Istituto Boggio Ricovero di Mendicità di San Giorgio Canavese (Aosta). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a D'Antony Francesca fu Mariano, nubile, dom. in San Giorgio Canavese . .	7 —
Cons. 3,50% (1906)	826352 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	350 —
Id.	827325	Beneficio parrocchiale di San Nicola nel villaggio di Mezzapietra, frazione del comune di Castellammare di Stabia (Napoli). Annotazione: proviene dal legato disposto dal marchese Salines Nicola con suo testamento olografo 2 ottobre 1920 e successivo codicillo ed è vincolata per celebrazione di messe in suffragio del defunto testatore, del marchese Salines Antonio e di Salines Giulia, giusta estratto del citato testamento dell'Archivio notarile regionale di Napoli in data 23 maggio 1945 e domanda di Erbani Francesco del 28 settembre 1945	2.478 —

Roma, addì 23 ottobre 1963

Il direttore generale: GRECO

(9278)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 25 ottobre 1963, la Banca Popolare di Bergamo e la Banca Piccolo Credito Valtellinese di Sondrio sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(9349)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241 D.P. — Data 8 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Benevento — Intestazione: Tufo Alessandra, nata ad Apici il 23 agosto 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data 3 luglio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Foggia — Intestazione: Ruggiero Domenico Maria, nato a Foggia il 1° maggio 1921 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale lire 550.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 mod. 241 D.P. — Data: 29 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Del Noce Romualdo, nato a Palermo il 10 febbraio 1910 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 mod. 241 D.P. — Data: 7 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Tota Andrea, nato a Corato il 14 gennaio 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 mod. 241 D. P. — Data: 7 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Tota Andrea, nato a Corato il 14 gennaio 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1302 mod. 243 D.P — Data: 7 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Napoli — Intestazione D'Oriano Raffaele, nato a Pozzuoli il 17 maggio 1920 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 305.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 mod. cambio red. 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Savona — Intestazione: Giacchino Bartolomeo Costantino, nato a Ellera (Savona) il 29 ottobre 1883 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale lire 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il direttore generale: GRECO

(9279)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 5 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,39	622,40	622,44	622,40	622,36	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,43	577,25	577,65	577,30	577,10	577,40	577,42	577,45	577,40	577,30
Fr. Sv	144,19	144,16	144,21	144,20	144,16	144,20	144,175	144,25	144,24	144,18
Kr. D.	90,13	90,12	90,15	90,11	90,12	90,12	90,10	90,15	90,12	90,10
Kr. N.	87,01	86,98	87,02	86,96	87 —	87,04	86,965	87,02	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,86	119,85	119,85	119,835	119,75	119,90	119,83	119,85	119,83	119,82
Fol.	172,62	172,75	172,772	172,775	172,75	172,63	172,78	172,70	172,71	172,70
Fr. B.	12,48	12,485	12,4825	12,4825	12,475	12,49	12,4815	12,45	12,48	12,48
Franco francese	127,03	127,04	127,045	127,03	127 —	127,05	127,015	127,02	127,04	127,02
Lst	1741,56	1741,50	1741,50	1741,20	1741,25	1741,60	1741,20	1741,50	1741,52	1741,30
Dm. occ.	156,48	156,56	156,56	156,52	156,40	156,49	156,515	156,50	156,51	156,54
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,09	24,0775	24,05	24,08	24,07375	24,10	24,08	24,08
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71

Media dei titoli del 5 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	110,725
Redimibile 3,50 % 1934	91,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,36
1 Franco svizzero	144,187
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	119,832
1 Fiorino olandese	172,777
1 Franco belga	12,482
1 Franco francese	127,022
1 Lira sterlina	1741,20
1 Marco germanico	156,517
1 Scellino austriaco	24,076
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a numero cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 10 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) a 39 anni per gli ex combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare, o di croce di guerra al valore militare oppure promossi per merito di guerra;

3) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

4) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

5) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; *B*) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data. L'elevazione di cui alla lettera *A*) del numero 5) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

6) a 40 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati, per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale o di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso, non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 55 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde da ogni limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio o non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e per le foreste — Divisione sconda — Roma, via Carducci n. 5 — entro quaranta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita o comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per la economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della Università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato e la firma dei medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse: di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6 i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'Amministrazione o da un Collegio medico da Essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardiopolmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci, 5), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, i documenti, di cui alle lettere che seguono nel presente articolo, comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 200, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 200, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i profughi di cui agli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, prorogata con legge 10 febbraio 1961, n. 80, dovranno presentare ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della detta legge n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

h) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 200, del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di trenta giorni per la presentazione dei sopraelencati documenti decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento dell'invito a presentarli che sarà trasmesso in du-

plice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda Roma, via Carducci, 5 entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7 qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in carta bollata da lire 200.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 3 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata, da L. 200, dell'autorità militare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata dal notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possessso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune, oppure per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 200, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e la loro buona condotta.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, numero 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti la autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'Amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 11.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie ed ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 7 ARATA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Materie oggetto delle prove scritte:

1) Selvicoltura;
2) Economia forestale e montana Stima dei beni silvo-forestali:
3) Sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie.

Le prove orali verteranno, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

Topografia;
Costruzioni rurali e stradali:
Legislazione forestale ed agraria.

Roma, addì 4 giugno 1963

Il Ministro: RUMOR

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale per l'economia montana e per le foreste Divisione seconda - Via Carducci n. 5. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia . . . .) il (1) . e residente in . . . . (provincia), via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università degli studi di . in data . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (nel caso che abbia prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni il candidato indichi le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . addì . . . .

(firma) . . . .

Visto per l'autentificazione della firma del sig. (5) . . . .
. . . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 8 del bando indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;
da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato ad internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . in qualità di . , in servizio a . . presso . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . . rilasciato il ;
sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9295)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 146, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 310 del 15 dicembre 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1963, registro n. 3, foglio n. 276, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la lettera in data 16 aprile 1963 con la quale il prof. Amleto Di Marcantonio rinuncia all'incarico di componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 2986 del 22 maggio 1963;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof. Amleto Di Marcantonio;

Decreta:

In sostituzione del prof. Amleto Di Marcantonio è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, il prof. Renato Balzarini, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1963
Registro n. 8, foglio 240

(9207)

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1963, registro n. 3, foglio n. 106, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1963, in corso di registrazione, con il quale sono stati sostituiti due membri della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il dott. Edmondo Cossu, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro e il dott. Marcello Amendola, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, non sono disponibili per altri impegni;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Edmondo Cossu e del dott. Marcello Amendola, nelle rispettive qualità di presidente e membro della Commissione predetta;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Edmondo Cossu e del dott. Marcello Amendola, sono chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, rispettivamente quale presidente e membro, il dott. Renato Manduzio, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro e la dott.ssa Alessandra Pacioni nata D'Arcangelis, direttore di divisione del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

A seguito della sostituzione del dott. Edmondo Cossu e del dott. Marcello Amendola rispettivamente con il dott. Renato Manduzio e con la dott.ssa Alessandra Pacioni nata D'Arcangelis, la Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale risulta composta come segue:

Presidente:

Manduzio dott. Renato, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Pacioni dott.ssa Alessandra nata D'Arcangelis, direttore di divisione del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Michelazzi dott. Carlo, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Magliano prof.ssa Lucia, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico « L. Da Vinci » di Roma;

Salvatelli prof. Goffredo, preside dell'Istituto tecnico commerciale « V. Pareto » di Roma;

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore di 1ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1963
Registro n. 9, foglio n. 293.

(9209)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1962, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 302 del 27 novembre 1962, con il quale è stato bandito un concorso a trentaquattro posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a trentaquattro posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, i quali siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, è composta come segue:

Presidente:

Franz ing. Silvio, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Sacco dott. Domenico, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Cingolani dott. Carlo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Pace dott. Antonio, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Segretario:

Terzo dott. Augusto, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1963
Registro n. 8, foglio n. 237.

(9211)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 237, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione effettuata dal Consiglio di Stato con nota n. 688 Gab. del 25 giugno 1963 per la nomina del presidente della Commissione;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione con note nn. 2258 del 9 aprile 1963 e 2987 del 22 maggio 1963 per la nomina di due membri docenti universitari;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1962 è composta come segue:

Presidente

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato;

Membri:

Giannelli prof. Aristide, ordinario fuori ruolo di scienza delle costruzioni nell'Università di Roma;

Giulianini prof. Arturo, ordinario di fisica tecnica nell'Università di Bologna;

Lensi ing. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Pirri dott. Plinio, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Segretario

Martire dott.ssa Elisabetta nata Magnani, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1963
Registro n. 10 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 9. — LA TORRE

(9210)

Dichiarazione di diserzione del concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, reg. n. 8, foglio n. 148, con il quale è stato indetto il concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, con prova obbligatoria di lingua tedesca;

Vista la lettera raccomandata con r.r. n. 2085/8/13/c del 4 maggio 1963, con la quale è stato comunicato all'ing. Pallozzi Aldo, unico candidato del concorso suddetto il diario delle prove scritte;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso dai quali risulta che l'ing. Pallozzi Aldo non si è presentato a sostenere le prove scritte di esame;

Decreta:

Il concorso a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961, è dichiarato definito con esito negativo per mancanza di candidati alle prove scritte di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1963
Registro n. 10 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 18. — LA TORRE

(9205)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3976 in data 29 settembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che il prof. Mario Trettenero è deceduto e che, pertanto, è necessario provvedere alla conseguente sostituzione;

Vista la designazione del Collegio ostetriche della provincia di Piacenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 di regolamento 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

In sostituzione del prof. Mario Trettenero, deceduto, è nominato il dott. Remo Burgazzi di Piacenza.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui in premessa risulta pertanto così costituita:

Presidente:

Cacciapuoti dott. Enrico, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale;

Luraschi prof. dott. Carlo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Fiorenzuola d'Arda;

Burgazzi dott. Remo, libero professionista specialista in ostetricia;

Caborni Carmen, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.

Segretario:

Addonizio dott. Antonio, consigliere di 1ª classe di prefettura.

La predetta Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 23 ottobre 1963

Il medico provinciale: LANZARINI

(9222)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5532 del 19 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;

Considerato che la condotta ostetrica del comune di Candidoni, assegnata con precedente decreto n. 8727 del 30 settembre 1963, è rimasta vacante per espressa rinuncia della vincitrice;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 8727 del 30 settembre 1963;

Decreta:

L'ostetrica Matacera Teresina, nata a Santa Caterina del Jonio il 14 dicembre 1935, compresa nella graduatoria di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Candidoni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 16 ottobre 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(9100)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4691 del 22 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 4692 in data 22 luglio 1963, col quale è stata disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Viste le rinunzie per le condotte mediche di Campolieto, Castelbottaccio, Matrice e Sant'Angelo Limosano;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai medesimi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) D'Ascenzo dott. Elio Lucio: Campolieto;
2) Francario dott. Francesco: Castelbottaccio;
3) Scorpio dott. Tommaso: Matrice;
4) Verrengia dott. Celestino: Sant'Angelo Limosano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 8 ottobre 1963

Il medico provinciale: TURSI

(9151)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 747 del 20 aprile 1963, con il quale è stato bandito il concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento,

Visti i propri successivi decreti n. 1162 dell'11 luglio 1963 e n. 1644 del 12 ottobre 1963, con i quali sono state apportate alcune modifiche al decreto di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Consorzi interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento è così costituita:

Presidente:

Cimadomo dott. Michele, vice prefetto vicario.

Componenti:

Pezza dott. Michele, veterinario provinciale;

Marcato prof. Arnaldo, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Cerza dott. Alberto, veterinario condotto.

Il dott. Varricchio Domenico, direttore di divisione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Benevento, addì 21 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: PEZZA

(9223)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.